

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

21 DIC. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

-----

ADDI' **21 DIC. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMIONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI:

IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N°

1995

OGGETTO: D.Lvo 112/1998 - Attuazione del trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali - Servizio Idrografico e Mareografico.  
Approvazione schema di accordo per la gestione coordinata delle funzioni di carattere compartimentale.



Oggetto: D.Lvo 112/1998 - Attuazione del trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali - Servizio Idrografico e Mareografico. Approvazione schema di accordo per la gestione coordinata delle funzioni di carattere compartimentale.

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 112 del 31/3/1998, che all'art. 92 comma 4 ha previsto il trasferimento alle Regioni degli Uffici compartimentali e sezioni staccate del Servizio Idrografico e Mareografico (SIMN) del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali (DSTN) individuati ai sensi dell'art. 23 del DPR 24/1/91 n° 85 modificato ed integrato dal DPR 5/4/1993 n° 106;

Visto l'accordo tra Governo e Regioni del 24.5.2001, redatto ai sensi dell'art.4 del D.L.g. 28.8.1997 n.281 e pubblicato sul supplemento ordinario n.205 della Gazzetta Ufficiale n.183 dell'8 agosto 2001 con il quale i predetti Uffici Compartimentali e sezioni staccate con i relativi beni strumentali, ivi comprese le stazioni di misura di portata e le reti di rilevamento dei parametri idro-meteo-pluviometrici, sono trasferiti alle Regioni presso le quali hanno sede per essere incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia per l'esercizio delle funzioni già svolte nell'ambito del SIMN ai sensi delle sopra richiamate norme, relativamente ai rispettivi territori regionali e, previi ulteriori atti d'intesa tra le Regioni interessate relativamente ai bacini di rilievo nazionale ed interregionale ai sensi della legge 18.5.1989 n.183;

Considerato che tale Accordo prevede, per garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico e la gestione coordinata delle funzioni di carattere Compartimentale individuate dal richiamato D.P.R. 85/1991, la stipula entro il 31.12.2001 di specifici accordi tra le Regioni territorialmente interessate, atti a garantire in particolare il funzionamento delle reti di rilevamento sulla base degli standard fissati dal DSTN, l'analisi, validazione e pubblicazione dei dati idrologici a scala di bacino, l'interscambio dei rispettivi dati tra amministrazioni regionali e amministrazione centrale nonché la costituzione e gestione di una rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza dei parametri idro-meteo-pluviometrici costituita da un sottoinsieme significativo delle stazioni delle reti di rilevamento trasferite.

Considerato che per l'esercizio dei compiti di rilievo nazionale di cui agli artt. 2 e 9, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n.183 e dell'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, le Regioni debbono assicurare la trasmissione al Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali dei dati rilevati sia dalle stazioni di rilevamento locale che in telemisura.

Considerato inoltre che il programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2 comma 7 del DL 180/1998 come convertito con modificazione dalla legge 267/1998, prevede la realizzazione del sistema dei Centri Funzionali per la condivisione e messa in rete delle osservazioni idropluviometeorologiche delle reti regionali di monitoraggio dichiarata di straordinaria necessità ed urgenza dall'Ordinanza 3134 del 10/5/2001 del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile;



Considerato altresì che, sulla base di tali premesse, tra le Regioni Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania, Marche, amministrativamente competenti per l'area dei bacini idrografici interessati, è necessario stipulare accordi con lo scopo di assicurare gli obiettivi di cui sopra.

Visto al riguardo lo schema di Accordo, allegato parte integrante del presente provvedimento, elaborato di comune intesa con il DSTN e la Conferenza Stato-Regioni.

Considerato che il presidente della Giunta Regionale, o suo delegato a tale scopo, provvede alla stipula di accordi sulla base dello schema suddetto relativamente ai Bacini Idrografici di rilievo nazionale o interregionale ricadenti nel territorio della Regione Lazio con le altre amministrazioni regionali interessate, per le motivazioni e nel rispetto delle scadenze sopra richiamate

#### DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo, allegato parte integrante del presente provvedimento, elaborato di comune intesa tra il Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali (DSTN) e la Conferenza Stato Regioni per le motivazioni di cui alle premesse;
2. di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, di procedere alla stipula di accordi sulla base dello schema suddetto relativamente ai Bacini idrografici di rilievo nazionale o interregionale ricadenti nel territorio della Regione Lazio con le altre amministrazioni regionali interessate, per le motivazioni e nel rispetto delle scadenze richiamate nelle premesse medesime;
3. il presente provvedimento è soggetto a pubblicità in ragione del suo particolare rilievo; se ne dispone pertanto la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



27 DIC. 2001

*Cur*

SCHEMA NAZIONALE DI ACCORDO INTERREGIONALE  
DA PERFEZIONARSI PER OGNI AREA DI  
COMPARTIMENTO IDROGRAFICO.

REP. N.

ACCORDO TRA LA REGIONE 111111111, LA REGIONE 22222222, LA REGIONE nnnnnnnnnnn, ED IL DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE FUNZIONI DI CARATTERE COMPARTIMENTALE, INDIVIDUATE DAL DPR 24 GENNAIO 1991, N.85, TRASFERITE AI SENSI DELL' ACCORDO TRA IL GOVERNO E LE REGIONI AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ART. 92, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112, CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI TECNICI NAZIONALI - SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO (SIM).DEL 24 MAGGIO 2001

Premesso che:

con accordo tra Governo e Regioni del 24 maggio 2001, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, gli Uffici compartimentali, le sezioni staccate e l'Officina di Strà del Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali individuati ai sensi dell'art. 23 del DPR 24 gennaio 1991 n.85, modificato ed integrato dal DPR 5 aprile 1993 n.106, con esclusione della sezione dell'Ufficio compartimentale di Venezia deputata al monitoraggio della laguna, sono stati trasferiti, ai sensi del comma 4 dell'art.92 del D.Lgs. 112/1998, alle regioni presso le quali hanno sede per essere incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia per l'esercizio delle funzioni già svolte nell'ambito del predetto Servizio ai sensi dell'art. 22 del citato DPR 24 gennaio 1991 n.85, nell'ambito del solo territorio regionale, salvo quanto disciplinato dal presente accordo.

Con tale accordo sono state trasferite alle regioni competenti territorialmente, tra l'altro, le stazioni di misura delle portate e le reti di rilevamento manuale, automatico ed in telemisura dei parametri idrometopluviometrici, comprensive dei collegamenti in ponte radio e relative frequenze, di cui all'allegato C3 dell'accordo;

CONSIDERATO CHE:

Tale accordo prevede, per garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico e la gestione coordinata delle funzioni di carattere compartimentale, individuate dal DPR 24 gennaio 1991, n.85, la stipula entro il 31 dicembre 2001, di specifici accordi tra le regioni territorialmente interessate, atti a garantire in particolare il funzionamento delle reti di rilevamento sulla base degli standards fissati dal Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali, d'intesa con le regioni, nonché la continuità del rilevamento delle stazioni storiche del SIMN e l'analisi, validazione e pubblicazione dei dati idrologici a scala di bacino idrografico.

Per l'esercizio dei compiti di rilievo nazionale di cui agli artt. 2 e 9, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni debbono assicurare la trasmissione al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali dei dati rilevati sia dalle stazioni di rilevamento locale che



*MA*  
*Cur*

*etr*

*Cur*

da quelle in telemisura costituenti la rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza dei parametri idro-meteo-pluviometrici, costituita da un sottoinsieme significativo delle stazioni delle reti di rilevamento trasferite;

PRESO ATTO CHE:

La Regione 111111111, con Deliberazione di Giunta regionale n° ..... del ...../...../....., ha affidato a ..... le funzioni di cui all' art. 22 del DPR 24 gennaio 1991 n° 85 trasferite ai sensi dell' art. 92 del D.Lgs 31 marzo 1998 n° 112;

La Regione 222222222, con Deliberazione di Giunta regionale n° ..... del ...../...../....., ha affidato a ..... le funzioni di cui all' art. 22 del DPR 24 gennaio 1991 n° 85 trasferite ai sensi dell' art. 92 del D.Lgs 31 marzo 1998 n° 112;

La Regione nnnnnnnnn, con Deliberazione di Giunta regionale n° ..... del ...../...../....., ha affidato a ..... le funzioni di cui all' art. 22 del DPR 24 gennaio 1991 n° 85 trasferite ai sensi dell' art. 92 del D.Lgs 31 marzo 1998 n° 112;

tutto quanto sopra premesso, tra

La REGIONE 111111111, rappresentata ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione dal ..... nato a ..... il ...../...../..... e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede regionale di ..... ed autorizzato alla stipula della presente con Deliberazione n° ..... del ...../...../.....;

La REGIONE 222222222, rappresentata ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione dal ..... nato a ..... il ...../...../..... e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede regionale di ..... ed autorizzato alla stipula della presente con Deliberazione n° ..... del ...../...../.....;

La REGIONE nnnnnnnnn, rappresentata ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione dal ..... nato a ..... il ...../...../..... e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede regionale di ..... ed autorizzato alla stipula della presente con Deliberazione n° ..... del ...../...../.....;

Il DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI, rappresentato ai fini della sottoscrizione della presente dal Capo del Dipartimento, Dott. Andrea Todisco, nato a ..... il ...../...../..... e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Dipartimento in ..... ed autorizzato alla stipula della presente con .....

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DELL' ACCORDO

Il presente accordo disciplina le modalità di gestione coordinata delle funzioni di cui all' art. 22 del DPR 24 gennaio 1991 n° 85, attribuite alle regioni territorialmente competenti a seguito del trasferimento delle competenze e degli uffici periferici del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali ai sensi dell' art. 92 del D.Lgs 31 marzo 1998 n° 112 avvenuto con l' Accordo tra il Governo e le Regioni ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n° 281, siglato in data 24 maggio 2001, pubblicato su G.U. n° ..... del 6 luglio 2001, allo scopo di garantire l' esercizio unitario a scala di bacino idrografico e l' esercizio dei compiti di rilievo nazionale di cui agli artt. 2 e 9, comma 4, della Legge 18 maggio 1989 n° 183 e dell' art. 88 del D. Lgs 31 marzo 1998 n° 112.

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page. There is a circular stamp with illegible text. Below it, there are several handwritten signatures and initials, including 'Pb', 'Pb', and a signature that looks like 'Pb'. A small number '2' is written near the bottom right.

#### ART. 3 - ORGANISMI TECNICI REGIONALI COOPERANTI

Al fine dell'adempimento delle funzioni disciplinate dal presente atto le Amministrazioni regionali si impegnano a garantire l'operatività e la collaborazione tecnico-scientifica e gestionale della propria struttura di seguito elencata.

REGIONE 11111111: Struttura: AAAAAAAA;

REGIONE 22222222: Struttura:BBBBBBBB;

REGIONE nnnnnnnn: Struttura: NNNNNNNN;

Tra di esse è costituito un Comitato tecnico di supporto, composto da un rappresentante per ogni regione interessata, con il compito di coordinare in sede tecnica ed amministrativa le attività definite e disciplinate dalla presente Convenzione, nonché di assicurare il raccordo operativo con il Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali

#### ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE

La gestione coordinata di cui al precedente articolo 2, si applica all' area del/i bacino/i idrografico/i del xxxxxxxx/yyyyyyyy, già compresa nel Compartimento di ZZZZZZZZ del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale individuato ai sensi dell' art 23 del DPR 24 gennaio 1991 n° 85, trasferito ai sensi dell' accordo del 24 maggio alle regioni.11111111, 22222222, (nnnnnnnnn), le quali rispettivamente gestiscono le proprie reti di rilevamento meteoidropluviometrico integrate con la strumentazione trasferita ai sensi del predetto accordo. La consistenza di tali strumentazioni trasferite è elencata nell'allegato N1 alla presente convenzione di cui è parte integrante e sostanziale.

#### ART. 5 -GESTIONE UNITARIA A SCALA DI BACINO IDROGRAFICO

Le Amministrazioni contraenti si impegnano a garantire la conservazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di rilevamento funzionanti di cui all'allegato N1 al precedente articolo, secondo le modalità che saranno concordate entro e non oltre il 31.1.2002 tra gli organismi tecnici cooperanti, sulla base degli standard fissati con il Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali, con le modalità e per le finalità di cui al punto 9, lettera a) dell' accordo del 24 maggio 2001;

Si impegnano inoltre a garantire la continuità del rilevamento secondo gli standard ad oggi in essere, ivi compresa la validazione e la pubblicazione dei dati. Ciascuna Regione si impegna a rendere disponibili a tutte le altre Amministrazioni Regionali sottoscrittrici la presente convenzione, per lo scambio dati in tempo reale e in differita tutti i dati idrometeorologici rilevati dalle apparecchiature di cui all' allegato N1 al presente accordo

#### ART. 6 - COMPITI DI RILIEVO NAZIONALE

Al fine di assicurare l' esercizio dei compiti di rilievo nazionale di cui agli artt. 2 e 9 della Legge 18 maggio 1989 n° 183 e dell' art. 88 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 112, il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali individua, d'intesa con le

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the number 3.

Regioni sottoscriventi il presente accordo, tra le stazioni trasferite ricadenti nel proprio territorio, quelle significative ai fini della costituzione della rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza dei parametri idro-meteo-pluviometrici, di cui al punto 9, lettera b) dell'accordo del 24 maggio 2001.

Le Regioni si impegnano ad assicurare la trasmissione dei dati rilevati da tale sottoinsieme di stazioni al Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali, secondo modalità e protocolli ed entro i termini concordati tra gli organismi tecnici cooperanti sulla base degli standard concordati con il Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali, ai fini dello studio delle caratteristiche meteorologiche a livello nazionale e della predisposizione del bilancio idrologico nazionale.

#### ART. 7 - SCAMBIO DATI

Ogni Regione potrà disporre totalmente e liberamente dei dati rilevati dalle apparecchiature installate nell'ambito territoriale dei bacini idrografici che insistono sul territorio regionale, costituire proprie banche dati, effettuandone a propria cura e spese ogni elaborazione, trattamento e diffusione non regolamentati dal presente atto. Analoghe facoltà sono riservate, limitatamente ai dati delle stazioni afferenti alla rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza dei parametri idro-meteo-pluviometrici, al Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali. Le parti si impegnano a comunicare nel minor tempo possibile ogni eventuale malfunzionamento o disattivazione delle varie componenti del sistema ovvero le modifiche apportate ai sistemi di accentramento dati hardware e software, sempre in tempo utile per consentire le modifiche necessarie a non interrompere il flusso dei dati.

Lo scambio dati è effettuato esclusivamente per le finalità cui all' ART. 2, nonché per le finalità derivanti da situazioni di attenzione o di emergenza connesse con le attività di Protezione Civile.

Per le finalità di protezione civile ciascuno dei contraenti potrà utilizzare i dati scambiati senza restrizioni o vincoli di sorta, con l'avvertenza che trattasi di dati non validati. Ciascuna Amministrazione è pertanto sollevata da ogni responsabilità circa le conseguenze dirette ed indirette risultanti dall'interpretazione o dall'utilizzo da parte degli altri contraenti delle informazioni scambiate.

I dati sono di proprietà dell'Amministrazione produttrice: ciascun utilizzatore si impegna a non utilizzare i dati scambiati per finalità diverse da quelle dichiarate nel presente atto e a non diffonderli a terzi senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione proprietaria e l'obbligo conseguente di citarne la fonte e di inviare all'Amministrazione proprietaria copia delle pubblicazioni o rapporti contenenti detti dati.

Ogni utilizzo commerciale dei dati scambiati, ad esclusione di quelli di rispettiva produzione, non è di norma consentito, salvo accordi specifici tra le parti proprietarie dei dati.

#### ART. 8 - BANCHE DATI STORICHE

Il Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali entro il 31 dicembre 2001 trasferisce a ciascuna regione le banche dati storiche delle stazioni afferenti ai rispettivi territori, nonché ogni dato pregresso relativo alle materie oggetto del trasferimento.

4

ART. 9 - NORME FINANZIARIE

Ciascuna Amministrazione si fa totale carico delle spese di propria competenza necessarie all'assolvimento delle funzioni di cui al presente accordo.

ART. 10 - DURATA

Il presente accordo entra in vigore il giorno della sottoscrizione, ha una durata di cinque anni e si intende tacitamente rinnovato per successivi periodi quinquennali, salvo diversa determinazione di una delle parti che dovrà essere manifestata entro tre mesi dalle rispettive scadenze.

ARTICOLO 11 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulata fra enti pubblici, ai sensi dell'articolo. 16, tabella B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'articolo. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, ed è soggetta a registrazione a tassa fissa solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 2 e 40 del Testo Unico approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131.

La presente convenzione è redatta in .....esemplari originali dei quali..... vengono consegnati alle Regioni contraenti e due conservati dal Dipartimento dei quali uno ai fini dell'eventuale registrazione.

FIRME.



The image shows several handwritten signatures in black ink. At the top right, there is a large, stylized signature that appears to be a single vertical stroke with a hook. Below it, there are two smaller, more complex signatures. At the bottom right, there is a signature followed by the number '5' written as a superscript.